N. 01042/2013 REG.PROV.COLL. N. 02586/2011 REG.RIC.



## REPUBBLICA ITALIANA

#### IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

#### **SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 2586 del 2011, proposto da Nicola Pacino, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Marabete, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Anna Cangemi sito in Palermo, via Villa Heloise n.42;

#### contro

Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Palermo, via A. De Gasperi 81;

# per l'annullamento

a) della nota prot. 170875 del 16.9.2011 a firma dell'Ingegnere capo dell'Ufficio del Genio Civile di Trapani U.O. n. 16 Edilizia privata inviata con racc. a.r. e ricevuta dall'interessato il 9 settembre 2011, con la quale è stata negata al ricorrente la possibilità di assumere la direzione dei lavori in merito ad un progetto di fabbricato con una struttura

intelaiata in c.a. in contrada Tremoli del Comune di Partanna della ditta Giariamita Francesco

b) di ogni altro ulteriore presupposto e/o consequenziale o comunque connesso ed in particolare della nota dell'ufficio del Genio civile di Trapani del 19 luglio 2011 indirizzata alla ditta interessata e dalla stessa ricevuta il 22 agosto 2011, del parere n. 126 del 24 luglio 2009 espresso dall'Assemblea generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici richiamato nella nota impugnata, e del successivo atto di revisione, operato dal gruppo di lavoro istituito con nota del Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici 8283 del 29 settembre 2009, ove e per quanto lesivi degli interessi del ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 aprile 2013 il dott. Pier Luigi Tomaiuoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO e DIRITTO

Il ricorrente, premesso di essere architetto junior iscritto all'Ordine degli Architetti di Trapani, con studio in Santa Ninfa, via Leopardi n. 51 e di avere assunto per conto di tale Giaramita Francesco l'incarico di direzione dei lavori di un fabbricato per civile abitazione con struttura intelaiata in c.a., da realizzare in contrada Tremoli del Comune di Partanna; che sul progetto si era espressa favorevolmente

l'amministrazione comunale, mentre l'ufficio del Genio civile di Trapani, con la nota impugnata, aveva comunicato alla ditta interessata l'approvazione del progetto a condizione che la direzione dei lavori fosse affidata ad altro tecnico in possesso della laurea magistrale quinquennale, in ragione dell'insistenza dell'opera su zona sismica; che egli aveva quindi invitato il predetto Genio civile a riconsiderare la propria posizione, in ragione della semplicità dell'opera progettata realizzabile con metodologie standard; che il Genio civile aveva rigettato la richiesta di riesame, richiamando il parere reso dall'Assemblea generale dei Lavori pubblici in data 24.7.2009; che l'Ordine degli Architetti di Trapani, sollecitato dal ricorrente, aveva chiesto lumi al Consiglio nazionale, il quale con parere del 14.10.2011 aveva riconosciuto le competenze professionali degli architetti in possesso di laurea triennale in ordine alla progettazione e direzione dei lavori in zone sismiche; tutto quanto sopra premesso, ha impugnato i provvedimenti in epigrafe indicati lamentandone l'illegittimità per: 1) violazione e falsa applicazione del d.P.R. 328 del 2001 (artt. 16 e 46), eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erroneità del presupposto, eccesso di potere per carenza di istruttoria e per difetto di motivazione; 2) violazione e falsa applicazione del d.P.R. 328/2001, violazione dei principi sull'applicazione ed interpretazione della legge in generale di cui agli artt. 12 e 15 delle preleggi, eccesso di potere per violazione del principio di imparzialità, illogicità manifesta e disparità di trattamento; 3) violazione dei principi sull'applicazione ed interpretazione della legge in generale di cui agli artt. 12 e 15 delle preleggi, violazione e falsa applicazione del d.P.R. 25.4.2006 n. 205, in relazione all'art. 100 Cost., eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e carenza di motivazione.

Si sono costituite le Amministrazioni resistenti, eccependo che la posizione espressa nel provvedimento impugnato è conforme al parere n. 126/09 reso dal Consiglio superiore dei LL.PP. ed alla normativa relativa alle competenze professionale degli ingegneri e degli architetti juniores (d.P.R. 328 del 2001); che, in sostanza, la mera presenza di una zona sismica è atta ad escludere la ricorrenza del requisito necessario della costruzione semplice da realizzare con metodologie standardizzate; tutto quanto sopra eccepito, hanno concluso per il rigetto del ricorso avversario.

All'udienza pubblica del 9.4.2013 il ricorso, su concorde richiesta dei procuratori delle parti, è stato trattenuto in decisione.

Esso è fondato sotto l'assorbente e dedotto profilo della violazione degli artt. 16 e 46 del D.P.R. 328 del 2011 che consentono agli ingegneri ed architetti juniores di assumere la progettazione, la direzione di lavori, la vigilanza, la contabilità e la liquidazione relative a costruzioni civili semplici con l'uso di metodologie standardizzate.

Con la condivisibile pronunzia n. 686 del 2012 il Consiglio di Stato ha chiarito che, pur "non sottacendosi la specificità della progettazione in area sismica, la ricorrenza del criterio legittimante previsto ex lege -"costruzioni civili semplici, con l'uso di metodologie standardizzate" non possa essere aprioristicamente escluso sempre e comunque, allorché si verta nel campo della progettazione e direzione dei lavori in dette aree, e necessiti di una valutazione caso per caso, che tenga conto in concreto dell'opera prevista, delle metodologie di calcolo utilizzate, e che potrà essere tanto più rigida e "preclusiva", allorché l'area sia classificata con un maggiore rischio sismico. Tale valutazione deve specificamente riferirsi, di volta in volta, al singolo progetto presentato, motivazione che, ancorchè sintetica, abbia con portata

"individualizzante" (sia in ipotesi di favorevole delibazione, ovviamente, che in ipotesi di riscontrata preclusione)".

Tali conclusioni (poi fatte proprie anche dal T.A.R. Campania, Sezione II con la sentenza n. 596 del 2013) meritano di essere condivise e pertanto il ricorso deve essere accolto e l'atto con esso impugnato annullato, fermo restando il potere dovere dell'Amministrazione di ripronunziarsi sul progetto secondo i criteri appena detti e quindi verificando in concreto la semplicità e l'utilizzo di metodologie standardizzate.

La relativa novità della questione e l'esistenza di un parere contrario del Consiglio superiore dei lavori pubblici giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.

# P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, annulla il provvedimento con esso impugnato.

Compensa tra le parti le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2013 con l'intervento dei magistrati:

Nicolo' Monteleone, Presidente

Pier Luigi Tomaiuoli, Primo Referendario, Estensore

Anna Pignataro, Primo Referendario

## L'ESTENSORE

### IL PRESIDENTE

# DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 06/05/2013

# IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)